



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE

Nuova serie

Michele Saporiti

LA LIBERTÀ DI OBBEDIRE

Verso una teoria generale
dell'obiezione di coscienza



G. Giappichelli Editore

PREMESSA

Sulla coda di un'emergenza sanitaria di lungo riassorbimento, lo scoppio del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022 ha richiamato l'attenzione su un oggetto che il mito del benessere imperturbabile, già infranto dalla pandemia, sembrava aver rimosso: la guerra. Tema di riflessione ininterrotta nella storia del pensiero, la guerra sembra aver ribussato con tutto il suo macabro seguito in Europa: la fame, la necessità di migrare, l'assenza di energia e di acqua, i massacri, gli sciacallaggi, gli eserciti, le armi, le violenze, le torture. Ciò che la guerra porta con sé non può essere elencato in modo esaustivo: l'assenza della volontà di imparare nell'Uomo, e ancora di più, la sua miopia di fronte ad un futuro che a torto continua a darsi per scontato rendono sterminati gli effetti che un conflitto può arrivare a produrre.

Su entrambi gli schieramenti, la guerra ha significato la mobilitazione di forze di difesa e di offesa, con la chiamata alle armi dei cittadini, il ritorno di operazioni di coscrizione obbligatoria, l'acquisto di armi, l'implementazione degli arsenali bellici. Molti giovani e meno giovani sono stati forzati ad imbracciare le armi per prendere parte ad un conflitto di cui sono ancora molto incerte le sorti; un conflitto nella mai tramontata età delle armi termonucleari, che rendono l'idea stessa di guerra non comparabile rispetto al passato, nonché il suo esito ultimo prevedibile e definitivo per l'intero genere umano.

È Norberto Bobbio che sul finire degli anni Settanta¹ costruisce la sua riflessione intorno alla guerra e alla pace a partire da questa atroce consapevolezza, suggerendoci uno spunto che in questi mesi ha stentato ad emergere: "di fronte alle prospettive della nuova guerra siamo, almeno in potenza, *tutti quanti obiettori*". Se "obiezione di coscienza significa rifiuto di portare le armi", argomenta Bobbio, "[q]uando nel concetto di arma rientra oggi una bomba che, com'è noto, ha da sola un potere esplosivo superiore a tutte le bombe gettate sulla Germania nell'ultima guerra, è lecito domandarsi se il portar armi non sia diventato un problema di coscienza per tutti"². Da allora gli scenari di offesa sono persino peggiorati,

¹ Cfr. N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace* (1979), Bologna: il Mulino, 1997. Sul rapporto tra guerra termonucleare e guerre del passato cfr. p. 38 e ss.

² N. Bobbio, *Il conflitto termonucleare e le tradizionali giustificazioni della guerra*, in *Il Verri*, 1962, pp. 101-102, cit. in Id., *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., p. 22.

le potenzialità distruttive si sono grandemente incrementate. La domanda che per Bobbio era lecito porsi sembra essere rimasta inascoltata, come marginale, se non assente, è stata l'attenzione per la coscienza di tutti quegli uomini russi e ucraini ai quali è stato ingiunto di sacrificare la propria libertà, prima ancora che la propria vita.

Se imbracciare le armi dovrebbe essere un problema di coscienza per ognuno, l'essere chiamati a portarle in ragione degli obblighi di leva, con le resistenze che le proprie convinzioni più profonde possono frapparvi, rappresenta un tipico ambito nel quale ha trovato applicazione l'oggetto di studio che ci siamo proposti di analizzare: l'obiezione di coscienza. Questo volume cerca di approfondirne la comprensione non solo con riferimento alla sua dimensione giuridica, ma, nell'ottica di una prospettiva etica allargata, dedica attenzione specifica alla componente morale e politica che l'istituto dell'obiezione presuppone, ricomprende ed esprime.

Questa operazione ha portato alla necessità di ammorbidire e di non irrigidire oltre il dovuto determinate distinzioni analitiche, in particolar modo riguardo alla linea di demarcazione tra due figure contigue di resistenza, come l'obiezione e la disobbedienza civile. Il presupposto concettuale è presto detto: l'analiticità nel distinguere tra categorie conferisce indubbio nitore alle ricostruzioni teoriche nella misura in cui il rigore analitico sa fornire strumenti per spiegare e comprendere i fenomeni reali nel loro concreto manifestarsi. Laddove dal rigore si passa all'ingessatura, si corre il rischio di deformare la comprensione della realtà o di forzarne la ricostruzione in virtù di una "ingiunzione di fedeltà" a certi modelli archetipici che abbiamo elaborato.

Tale premessa si è tradotta nella necessità di valorizzare il significato politico dell'obiezione di coscienza durante tutta la trattazione, al di là della finezza delle distinzioni analitiche che, forse, ne avrebbero suggerito una ancor più rigorosa perimetrazione. Le vicende che hanno interessato l'obiezione nell'ultimo decennio e gli sviluppi applicativi che la riguardano hanno reso infatti opportuno un cambio di prospettiva, che allarghi lo sguardo oltre la logica stretta del diritto e ponga l'obiezione al centro di domande che chiamano in causa la fisionomia, gli scopi, gli sviluppi di una comunità politica democratica e liberale, che nella propria Carta costituzionale ha fissato dei principi-bussola per resistere alla più violenta tempeste.

Il volume presenta così un'analisi bipartita. Rispetto ad essa, i primi tre capitoli forniscono un inquadramento a focalizzazione crescente sull'obiezione in una prospettiva scarpellianamente etica, ossia morale, politica e giuridica. Partendo dalla ricostruzione delle rispettive aree di significato in cui la coscienza può essere intesa, si è cercato di delineare una teoria morale, politica e giuridica dell'obiezione, come istituto strutturalmente multidimensionale, espressione di complesse interazioni normative. Il quarto capitolo, invece, si presenta come analisi di alcune dorsali calde all'in-

terno del dibattito contemporaneo sull'obiezione, lette alla luce delle categorie proposte nella prima parte. Allargando lo sguardo alle sue notevoli potenzialità applicative, nonché alle metamorfosi che ne hanno cambiato il significato rispetto all'originario contesto di elaborazione, il volume propone al lettore un'occasione per immaginare la futura fisionomia delle nostre società a partire dalle difficoltà del presente che l'obiezione di coscienza ci consegna, in una circolazione di modelli tra contesti giuridici spesso profondamenti diversi.

Per meglio comprendere i presupposti sui quali si è strutturata una simile lettura, ci è funzionale distinguere tre tesi di fondo che cercano di dare unità allo sforzo ricostruttivo: la prima di carattere *metodologico*; la seconda di carattere *metateorico*; la terza di carattere *politico-programmatico*.

Con riferimento alla tesi di carattere metodologico, l'approccio unitario è di tipo analitico-linguistico, nel tentativo di individuare categorie e classificazioni che, attraverso elementi di analisi storico-concettuale, filosofico-morale e filosofico-politica, compongano la multidimensionalità strutturale dell'obiezione in un disegno teoricamente coerente, chiarendo i suoi presupposti nonché le sue implicazioni sul piano giuridico. All'unitarietà dell'approccio si accompagna, quindi, la pluralità delle prospettive di analisi impiegate, per evitare infruttuose semplificazioni che appiattirebbero gli orizzonti rilevanti al solo ambito del diritto.

Con riferimento alla tesi di carattere metateorico, invece, il rimando ad una teoria generale e alla sua costruzione è da leggersi nei termini con i quali Bobbio articola la sua riflessione metateorica rispetto al diritto: "proposta e, in parte, realizzazione di una teoria del diritto, sempre volta ad indagarne le modalità di funzionamento"³ con un compito irrinunciabilmente prescrittivo. La teoria generale dell'obiezione che qui viene proposta parte dai medesimi presupposti metateorici, ma si muove nel tentativo di comprenderne le modalità di funzionamento come fenomeno di dissenso interno ad una comunità politica, prima ancora che come diritto ad obiettare. In tal modo, l'approccio teorico-giuridico all'obiezione è il punto di approdo e non quello di partenza per un'analisi strutturalmente plurale (morale, politica e giuridica), che giunge a proporre un modello prescrittivo e unitario del diritto positivo all'obiezione di coscienza nella cornice ideologico-politica dello Stato costituzionale di diritto.

Infine, con riferimento alla tesi di carattere politico-programmatico, l'obiezione viene esaminata come strumento per favorire una certa visione della società. In tal senso, la forma di resistenza che nell'obiezione si manifesta è funzionale al perseguimento di determinati obiettivi programmatici che troviamo espressi o impliciti nelle Carte costituzionali: la valoriz-

³P. Borsellino, *Noberto Bobbio metateorico del diritto* (1991), Rimini: Maggioli, 2014, p. 253.

zazione dell'individuo e della sua identità morale; la garanzia di una sfera inaccessibile ai pubblici poteri attraverso il riferimento alla coscienza; la tutela del vincolo di lealtà reciproca dei soggetti di fronte alle regole comuni di una società; l'articolazione e l'implementazione del pluralismo etico attraverso la dialettica democratica.

Intorno a queste tre tesi di fondo si articola l'analisi che il lettore avrà la pazienza di esaminare, nel tentativo di sottolineare l'importanza sistemica, strutturale e giustificativa dell'obiezione di coscienza all'interno dell'architettura ordinamentale. In queste pagine vi è infatti la volontà di proporre uno sforzo intellettuale che apra al confronto costruttivo, rendendo i temi a cui l'obiezione rimanda l'occasione per allargare il nostro sguardo sugli altri, sui loro valori e convincimenti profondi, sul significato che il riferimento alla coscienza continua ad avere nella vita di una comunità politica democratica.

Forse, riprendendo con attenzione Kant, dovremmo anche noi affermare che “[l]a nostra epoca è la vera e propria epoca della critica, cui tutto deve sommettersi”⁴, consapevoli che la critica può utilmente aprirsi a forme ragionevoli e costruttive di resistenza. In queste parole, come si intuirà, non vi è nessun incitamento a sovvertire l'ordine costituito. Piuttosto, vi è il modesto invito ad esercitare verso le norme giuridiche che modellano la postura storica di un Paese e di un'epoca la capacità più sovversiva che la tradizione filosofica ci consegna: la facoltà di giudizio critico, la sola che può aiutarci a ritrovare il coraggio di sentirci liberi di obbedire.

⁴I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft* (1781), tr. it. *Critica della ragione pura*, Premessa alla prima edizione, nota 1, Milano: Adelphi, 2007, p. 9.

RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento speciale va a Patrizia Borsellino per la paziente lettura di questo lavoro, per le osservazioni, i suggerimenti, i lunghi scambi e i vivaci confronti, senza i quali questo volume non avrebbe potuto esprimere quanto si proponeva.

Un ringraziamento particolare va, inoltre, a Silvia Salardi, per i suggerimenti di lettura che hanno arricchito di preziosi spunti il testo.

Infine, un ringraziamento personale va a Nicola, al suo costante e premuroso supporto, che dà motivo di credere nell'insostituibile bellezza delle relazioni umane.

CAPITOLO 1

UN CROCEVIA ETICO

SOMMARIO: 1. Necessità e dilemma. – 2. Resistenza contestativa e resistenza sovversiva. – 3. La costruzione della coscienza. – 4. Le quattro età dell'obiezione e il concetto di limite. – 5. Una multidimensionalità strutturale.

1. *Necessità e dilemma*

Un problema etico sorge ogniqualvolta un individuo si trova di fronte alla *possibilità* di scegliere tra alternative diverse sulla base di criteri, in primo luogo, di natura valoriale¹. La presenza di una pluralità di scelte percorribili in termini di possibilità, rispetto alle quali sta all'uomo sia esercitare la propria facoltà di selezione, sia identificarne i criteri che la guidano, non costituisce un a priori, come larghe parti della riflessione esistenzialista del Novecento ci ricordano. Questo modo di intendere un problema etico è, invece, il portato di una visione culturalmente e storicamente connotata che, da lungo corso, appartiene ad ampie porzioni del cosiddetto Mondo occidentale.

La scelta come problema presuppone, però, la libertà come precondizione, non potendo darsi alternative reali laddove alla volontà umana si sostituisce un meccanismo di pura causalità come quello che governa molti dei fenomeni naturali. Allo stesso modo, l'affermazione che la libertà sia attributo di ogni individuo, che essa possa esercitarsi in relazione a qualsiasi ambito della sua esistenza, e che la volontà umana si ponga come elemento propulsivo (e non oppositivo) rispetto al corso delle cose rappresenta una catena di assunti inscritti in specifiche tradizioni di pensiero, tanto di matrice laica, quanto di matrice religiosa. Alla base vi sono, quindi, costruzioni antropologiche e, talvolta, visioni antropocentriche, sedimentate in luoghi e tempi precisi, che portano a delineare gli orizzonti e i possibili esiti di quanto consideriamo problematico da un punto di vista etico.

¹ Sul punto cfr. P. Borsellino, *Bioetica tra "moralì" e diritto*, Milano: Cortina, 2018 (nuova edizione aggiornata), con particolare riferimento alle considerazioni esposte nel primo capitolo.

La culturalità dei meccanismi di funzionamento della ragion pratica e delle difficoltà che essa si trova ad affrontare va tenuta nella massima considerazione quando ci si accosta all'obiezione di coscienza. Del problema etico, che l'obiezione presuppone senza risolvere² integralmente, non rileva la semplice possibilità di selezionare una linea d'azione a dispetto di altre, bensì una *necessità* di scelta che si traduce in un comportamento radicalmente complesso, tanto nei suoi presupposti, quanto nelle sue conseguenze. La radicalità è infatti tale da rendere più opportuna l'adozione della nozione di *dilemma* rispetto a quella di problema. L'obiezione di coscienza, in altri termini, ricorre, ad un primissimo livello di lettura, laddove ci si trovi di fronte ad un dilemma di natura etica, con la necessità di scegliere quale condotta porre in essere tra alternative mutuamente escludenti e parimenti problematiche, poiché esse pongono l'agente morale di fronte alla necessità pratica di dirimere un conflitto tra doveri.

Come l'idea che l'uomo sia libero, capace di scegliere e vagliare criticamente alternative e conseguenze sulla base della propria sfera valoriale, così l'obiezione di coscienza è un prodotto filosoficamente e storicamente connotato. Vi possono essere delle assonanze storiche sul piano dei comportamenti, come nel caso spesso richiamato di Antigone. Si cadrebbe in errore, però, se non si tenessero presenti i presupposti concettuali che configurano l'obiezione di coscienza in termini moderni e, più ancora, gli orizzonti di pensiero in base ai quali è possibile intenderla in chiave contemporanea. Occorre quindi, come da più parti è stato sottolineato, la massima attenzione laddove si cerchi di impiegare determinati concetti al di fuori del concreto contesto storico della loro elaborazione. Il pericolo è quello di deformarne la ragion d'essere e fraintenderne il contenuto³,

² È opportuno sottolineare che "risolvere" un problema etico non equivale a determinarne una soluzione analogamente a quanto accadrebbe in ambito matematico o geometrico (sul punto, e per non cadere in rimandi impropri, si veda la geometrizzazione dell'etica operata da B. Spinoza, *Etica dimostrata con metodo geometrico* (1677), Roma: Editori Riuniti, 2000). Ciò che chiamo 'risoluzione' o 'soluzione' etica consiste, in realtà, in un'operazione di ulteriore problematizzazione, volta a decifrare la complessità nascente da una situazione concreta.

Una volta individuati gli elementi generatori di tale problematicità, si cercherà di delineare possibili linee d'azione sulla base degli assunti valoriali (di tipo morale, politico, sociale) che si ritengono meritevoli di essere perseguiti. Ogni problema etico, quindi, sulla linea della riflessione scarpelliana, non ha né soluzioni necessarie, né determinazioni definitive. Per esso possono essere prospettate soltanto risposte parziali e contingenti, soggettive e relative, delle quali vagliare con attenzione la costruzione e i risvolti pratici, nell'orizzonte di un discorso argomentativo non indifferentista, attento cioè a soppesare consistenza e qualità delle diverse posizioni.

³ Per una opportuna avvertenza in tal senso, con condivisibile riferimento alla non applicabilità delle nozioni moderne di disobbedienza e di obiezione alla figura di Antigone, cfr. G. Così, *Saggio sulla disobbedienza civile. Storia e critica del dissenso in democrazia*, Milano: Giuffrè, 1984, p. 123 e ss. Cfr. anche M. Cacciari, *La parola che uccide*, in Sofocle, *Antigone*, Torino: Einaudi, 2007, in particolare p. X e ss.; F. Ciaramelli, *Il dilemma di Antigone*, Tori-

creando delle idee pretesamente metastoriche e sostanzialmente inesatte. A ciò si aggiungano due ulteriori considerazioni. La prima è una ragione di buonsenso ricostruttivo. La circostanza che un concetto o un istituto siano storicamente risalenti, come Bobbio già suggeriva⁴, indica semplicemente un dato sul piano descrittivo. Da tale constatazione non discendono conclusioni sul piano valutativo circa la sua bontà o giustizia. Piuttosto, dovrebbe ricavarci una maggiore cautela nel suo utilizzo, nonché la necessità di un'attenta opera di ridefinizione a seconda dell'epoca storica cui lo riferiamo. La seconda è una avvertenza di tipo ideologico. Occorrerebbe chiedersi quale sia l'operazione sottesa alla valorizzazione della longevità di un concetto rispetto all'accezione contemporanea di cui alcuni si fanno proponenti o difensori. Non di rado, infatti, si è incorsi nella tentazione di ricostruire a posteriori le originarie aree di significato, in modo che potesse emergere una continuità (più ideale che reale) che spesso è finita con l'essere meramente nominale.

Entrambe queste considerazioni non valgono per l'obiezione di coscienza moderna, né tantomeno per quella contemporanea, poiché se la coscienza e la sua storia attraversano il pensiero occidentale, l'idea stessa che un comportamento disobbediente possa giustificarsi non solo sul piano morale, bensì su quello giuridico, presuppone un universo etico che va compreso, decifrato e metabolizzato.

Il primo passo da compiere per un inquadramento costruttivo dell'obiezione di coscienza riguarda, allora, il concetto stesso di *etica*. Con etica, in linea con la direzione indicata da Uberto Scarpelli sul finire del secolo scorso⁵, intendiamo quella categoria unificante, in una direzione non riduzionistica, la sfera della morale, della politica e del diritto. Essa è quell'ambito delle filosofie pratiche nella cui cornice complessiva occorre collocare proprio l'obiezione di coscienza. Quest'ultima occupa una delicata area di intersezione tra la morale, la politica e il diritto, che dà conto della sua multidimensionalità strutturale, nonché dell'impossibilità di ridurla ad uno solo tra questi ambiti di analisi. Ancor meglio, morale, politica e diritto presentano "ammorsature"⁶ reciproche e spesso mobili, che rendono

no: Giappichelli, 2017; B. Montanari, *Ordine e sapienza: la solitudine di Creonte*, in Id., *La norma subita*, Torino: Giappichelli, 1993, pp. 27-54; G. Zagrebelsky, *Il diritto di Antigone e la legge di Creonte*, in I. Dionigi (a cura di), *La legge sovrana*, Milano: Bur, 2006, pp. 19-51. Per l'inquadramento concettuale di una vicenda simile a quella di Antigone nella cornice del mondo ebraico, cfr. S. Violi, *Il volto femminile delle obiezioni 'classiche'*, in Id., *Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica occidentale*, Torino: Giappichelli, 2009, p. 132 e ss.

⁴ Il riferimento è alla critica bobbiana all'impostazione teorica propria del giusnaturalismo. Cfr. N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico* (1965), Roma: Laterza, 2011.

⁵ Cfr. U. Scarpelli, *Dovere morale, obbligo giuridico, impegno politico*, in Id., *L'etica senza verità*, Bologna: il Mulino, 1982, p. 165 e ss.

⁶ L'espressione "ammorsature giuridiche" si deve a P. Calamandrei, *Costituente italiana e*

ragione degli sviluppi, non sempre lineari, delle vicende riguardanti le coscienze degli individui.

L'obiezione non può essere ridotta al solo piano morale, senza che si perda di vista il vaglio della sua opportunità sul piano politico e i problemi di tutela che essa pone sul piano giuridico. Essa, parimenti, non può essere nemmeno ridotta al solo piano politico, senza che se ne frantendano i presupposti sul piano morale e s'ignori la logica ordinamentale che un suo riconoscimento sottende. Infine, l'obiezione di coscienza non può essere ridotta al solo piano giuridico, senza che se ne equivochino i presupposti sul piano morale e se ne trascurino le necessarie valutazioni in termini di discrezionalità politica, nonché le sue ripercussioni all'interno di una società. L'obiezione di coscienza contemporanea è, quindi, un'area di compenetrazione e sovrapposizione tra la morale, la politica ed il diritto, così come ognuno di questi ambiti, seppur distinto e autonomo da un punto di vista categoriale e metodologico, presenta continui e inevitabili rimandi agli altri due, che a torto verrebbero ignorati. In tal senso, l'obiezione di coscienza non è una categoria o un istituto che può essere analizzato unicamente secondo prospettive concorrenti. Essa incarna possibili modi d'intendere la morale, la politica e il diritto, nonché, com'è inevitabile, il loro reciproco rapporto. Per questa ragione occorre guardare a tali ambiti come a rispettive componenti costitutive dell'obiezione. Ogni tentativo di analisi condotto su ognuno di questi piani implica necessariamente il vaglio degli altri.

In termini molto generali, allora, se l'obiezione di coscienza presuppone l'esistenza di un dilemma etico e impone la necessità di una scelta, essa rappresenta altresì il punto di frizione tra sfere deontiche comunicanti, come a breve avremo modo di approfondire: la doverosità morale, l'obbligatorietà giuridica, l'impegno politico⁷. In particolare, ricomprendere anche la sfera politica nelle linee di analisi dell'obiezione rende ragione del fatto che troppo spesso nelle riflessioni intorno al tema dell'obiezione si tende a sottovalutare il peso di uno degli elementi caratterizzanti la deliberazione democratica, ossia la discrezionalità (non l'arbitrarietà) politica.

L'obiezione di coscienza e il diritto all'obiezione di coscienza dovrebbero considerarsi, infatti, nozioni distinte⁸, in una stretta correlazione concettuale, ma non in un rapporto sinonimico. Il meccanismo che porta al riconoscimento dell'obiezione sul piano giuridico comporta un vaglio di

federalismo europeo (1945), in Id., *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, Firenze: Vallecchi Editore, 1995.

⁷ Per l'adozione di questa distinzione tra 'obbligo', 'dovere' e 'impegno' cfr. U. Scarpelli, *op. cit.*, pp. 165-175.

⁸ Propone condivisibilmente questa differenziazione: P. Chiassoni, *Protecting Freedom of Conscience in a Constitutional State*, in C. Proeschel, D. Koussens, F. Piraino (eds.), *Religion, Law and the Politics of Ethical Diversity. Conscientious Objection and Contestation of Civil Norms*, London: Routledge, 2021, p. 26.

opportunità sul piano politico dagli esiti non scontati, anche alla luce del più raffinato tecnicismo argomentativo che i giuristi potrebbero fornire. Per quanto si cerchi di delineare una teoria generale del diritto all'obiezione di coscienza, in questo senso, essa presenterà punti di aderenza e di non riducibilità a logiche unicamente interne alla sfera giuridica, anche nella cornice storicamente relativa dello Stato costituzionale di diritto⁹. Ogni riflessione teorica, che si propone di coglierne le caratteristiche generali, dovrà quindi cercare di tenere conto della multidimensionalità strutturale di ogni discorso intorno all'obiezione, che può essere ricondotto e non ridotto ad una logica unitaria, come risultato della valorizzazione delle sue singole componenti costitutive.

Stante questo impianto, "analitico" nel metodo, ma "sintetico" nell'aspirazione alla completezza ricostruttiva, riteniamo non solo possibile, ma altresì opportuno distinguere tre componenti della teoria generale dell'obiezione di coscienza: la componente morale, la componente politica e la componente giuridica. Delle tre, la componente giuridica dell'obiezione di coscienza, quanto, cioè, può rendere plausibile il tentativo di delineare una teoria (generale) del diritto all'obiezione di coscienza, rappresenta la dimensione privilegiata dell'obiezione contemporanea. Come si avrà modo di illustrare, la prospettiva giuridica attua infatti uno scarto rispetto alla storia di questo concetto, poiché l'obiezione non si riduce più ad un semplice spazio di contestazione o rivendicazione personale, ma diventa elemento qualificante uno specifico modello di diritto e di Stato¹⁰.

Sarà quindi necessario identificare cosa possa intendersi per obiezione di coscienza in ciascuno degli orizzonti di discorso sin qui distinti, andando a proporre una ridefinizione, ad individuarne uno scopo, a metterne in evidenza un possibile baricentro concettuale. In tal senso, si cercherà di far emergere quanto l'obiezione di coscienza rappresenti una componente e, in alcuni casi, un risvolto necessario di un certo modo d'intendere la sfera morale, politica e giuridica. L'operazione preliminare che si rende ora necessaria è quella di avanzare alcune chiarificazioni concettuali per sfrondare alcuni dibattiti e per introdurne, come ci auguriamo, di nuovi.

⁹ Per un recente inquadramento critico, con attenzione alla sua comprensione in chiave storica, cfr. F.J. Ansuátegui Roig, *Norme, giudici, Stato costituzionale. Frammenti di un modello giuridico*, Torino: Giappichelli, 2020.

¹⁰ Per un'analisi di ampio respiro sullo Stato come oggetto pensabile (o impensabile) di indagine storica, concettuale, sociologica, politica e filosofica, cfr. P. Bourdieu, *Sur l'État. Cours au Collège de France (1989-1992)*, Paris: Seuil, 2012. Segnalo, in modo particolare, i testi del corso dell'anno 1991-1992, nei quali l'Autore si accosta al rapporto tra diritto e potere, con uno sguardo originale su alcuni aspetti della dottrina dello Stato che sono particolarmente cari ai giuristi (come l'articolazione pubblico/privato, la costruzione dello spazio pubblico, il rapporto tra Stato ed appartenenza ad una nazione). Sul punto cfr. in particolare p. 507 e ss.

2. Resistenza contestativa e resistenza sovversiva

Per inquadrare correttamente il tema dell'obiezione di coscienza, si è soliti distinguerla da concetti o categorie affini, come la disobbedienza civile e, più in generale, il "diritto" di resistenza. La questione centrale, in simili tentativi, è stata quella di individuare, in una successione continua o discreta di condotte, quale sia il "posto" occupato dall'obiezione propriamente detta. Non sono quindi mancati i contributi di Maestri, come Norberto Bobbio¹¹ e Alessandro Passerin d'Entrèves¹², nei quali si è cercato di distinguere e di localizzare analiticamente, nello spettro delle condotte variamente definite come "resistenti", ciascuna di tali figure, ricostruendone i presupposti concettuali (sul piano delle ragioni), le caratteristiche fenomenologiche (sul piano dei comportamenti tenuti dai soggetti) e i risvolti politici e giuridici (sul piano delle risposte approntate da un ordinamento politico e dal sistema giuridico).

L'ipotesi che qui cerchiamo di indagare è, in una certa misura, differente. Essa parte dal seguente interrogativo: al di là dello scrupolo analitico e della maggiore chiarezza che ci si propone di raggiungere, è opportuno, oltre che fecondo, distinguere con nettezza o alternatività fra figure di prossimità, quali sono, in particolare, l'obiezione di coscienza e la disobbedienza civile? In che misura l'obiezione di coscienza si atteggia a disobbedienza civile e in che misura la disobbedienza civile può essere *de facto* esercitata attraverso gli strumenti esentanti previsti per l'obiezione di coscienza come diritto? Esiste una fluidità reale o soltanto apparente tra obiezione e disobbedienza?

Un utile punto d'avvio per comprendere le coordinate generali di tali discorsi ci viene nuovamente fornito da Scarpelli, il quale, come sopra abbiamo richiamato, propone la distinzione tra dovere morale, obbligo giuridico e impegno politico¹³. Nel conflitto esistente tra dovere morale e ob-

¹¹ Cfr. N. Bobbio, voce '*Disobbedienza civile*', in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Dizionario di Politica*, Torino: Utet, 2016, pp. 273-276. Per il nitore analitico con il quale vengono proposte, è solo il caso di richiamare l'articolazione bobbiana delle otto modalità secondo le quali un cittadino può comportarsi di fronte alla legge: "1) obbedienza consenziente; 2) ossequio formale; 3) evasione occulta; 4) obbedienza passiva; 5) obiezione di coscienza; 6) disobbedienza civile; 7) resistenza passiva; 8) resistenza attiva" (*ivi*, p. 274). La categoria generale è rappresentata proprio dal diritto di resistenza nella prospettiva di Bobbio, graduabile a seconda delle caratteristiche specifiche dell'azione.

¹² Cfr. A. Passerin d'Entrèves, *Legittimità e resistenza*, in AA.VV. *Autonomia e diritto di resistenza (Studi Sassaresi)*, Milano: Giuffrè, 1973. Segnaliamo altresì: A. Passerin d'Entrèves, *Legittimità e resistenza*, in Id., *Potere e libertà politica in una società aperta*, Bologna: il Mulino, 2005, pp. 255-265; A. Passerin d'Entrèves, *Obbedienza e resistenza. Le leggi vanno sempre rispettate?*, Milano: Edizioni di Comunità, 2018. Per un inquadramento dell'obbedienza nell'ambito della teoria generale del diritto, cfr. B.H. Bix, *Teoria del diritto. Idee e contesti*, ed. italiana a cura di A. Porciello, Torino: Giappichelli, 2016, in particolare pp. 227-238.

¹³ Cfr. U. Scarpelli, *op. cit.*

bligo giuridico, e nella prevalenza del primo sul secondo, si genera la figura dell'obiezione di coscienza. Nel contrasto tra obbligo giuridico ed impegno politico, e nell'imporsi del secondo, si delinea un'ipotesi di disobbedienza civile. Infine, a nostro avviso, nella contrapposizione tra dovere morale ed impegno politico può venirsi a costituire una forma meno tipizzata e stabile rispetto alle prime due: l'obiezione civica. In tale ipotesi, un dovere morale entra in conflitto con un impegno politico che va in direzione contraria, con prevalenza dell'adesione politica su quella morale. Essa fotografa una situazione di possibile conflitto interno allo *status* di cittadino (*civis*), interessando, in modo particolare, la sfera morale (soprattutto del credente) e quella politica (soprattutto del militante), laddove siano in gioco decisioni di natura politica. Tali decisioni riguardano condotte o scelte di vita non condivisibili o addirittura del tutto contrastanti con l'orizzonte morale cui il cittadino (credente) aderisce, ma che sono al contempo in linea con gli impegni che la sua militanza politica gli impone¹⁴.

Ciò che maggiormente ci interessa è il rapporto esistente tra obiezione di coscienza e disobbedienza civile; un rapporto particolarmente problematico in ragione del possibile significato politico dell'obiezione e, soprattutto, del suo riconoscimento come diritto. La distinzione tra queste figure, nonché la loro autonoma rilevanza, non è soltanto doverosa in una prospettiva analitica, ma è il presupposto stesso dal quale trae origine il

¹⁴ Per portare un esempio di *obiezione civica*, si pensi ad un ordinamento nel quale non è prevista la possibilità di celebrare matrimoni omosessuali. Un soggetto ha aderito ad un orizzonte morale nel quale tale impossibilità è difesa ed eticamente giustificata (in ragione di una certa visione religiosa della famiglia, ad esempio), ma il suo impegno politico, in un preciso momento storico, si traduce in una battaglia per il riconoscimento di uguali diritti per tutti i cittadini. Egli si troverà, in questo modo, davanti ad un conflitto etico: al dovere morale derivante dalla propria appartenenza religiosa (la difesa dell'esclusività di una certa visione della famiglia, proposta, ad esempio, all'interno di una religione istituzionalizzata), si contrappone quanto richiesto dalla sua fedele militanza politica (un impegno personale per la causa dei diritti civili). Nell'ipotesi così delineata, l'obiettore civico darà prevalenza al suo *engagement politique*. Senza mettere in discussione la sua adesione morale, infatti, egli disobbedirà ad un dovere etico-religioso, che la propria coscienza politica (o civica) non gli consente di rispettare.

La categoria dell'obiettore civico si presterebbe, inoltre, a comprendere meglio la posizione di soggetti, portatori di un orizzonte laico e pluralista, rispetto a scelte da loro non condivise, ma per le quali riconoscono e sottoscrivono la necessità di una disciplina giuridica che garantisca l'esercizio di determinati diritti. Si pensi alla posizione di quanti (come lo stesso Scarpelli) si sono detti favorevoli ad una legge che permettesse e regolasse l'accesso all'interruzione volontaria della gravidanza, pur rimanendo nettamente contrari alla scelta abortiva. In tale caso, sarà il principio o meta-principio di autonomia, che informa la propria visione morale, a svolgere la funzione di criterio procedurale di fronte ad un conflitto tra la non condivisibilità delle scelte altrui e la necessità di predisporre le condizioni normative che consentano di porle in atto.

Senza voler proporre una semplice moltiplicazione delle dimensioni della coscienza (coscienza morale, civica, politica ...), la categoria che qui suggerisco si inserisce in uno sforzo di distinzione analitica che possa restituire le specificità di determinati contrasti.

presente studio. Ciononostante, in questa linea di riflessione, ci chiediamo se sia ancora così netta (o se lo sia mai stata) la distinzione tra componente morale e componente (o proiezione) politica nell'obiezione di coscienza contemporanea, al punto da escludere, come alcuni hanno sostenuto, la rilevanza sul piano pubblico di una richiesta obiettorica (ossia la sua valenza in termini di giudizio di giustizia sulla legge che prevede un obbligo, per riprendere John Rawls¹⁵), che, invece, sarebbe esplicita e ben identificabile nel caso del disobbediente civile. Questa perplessità, se da un lato rende ulteriormente ragione dell'opportunità di distinguere tra teoria morale, politica e giuridica dell'obiezione, dall'altro trae spunto da una realtà storica nella quale il pluralismo etico delle nostre società sta già creando le condizioni per una metamorfosi di significato dell'obiezione di coscienza. Tale metamorfosi si sta attuando in una direzione che genera, ad un tempo, sia una delicata divaricazione tra il piano dei suoi presupposti e quello delle sue effettive ricadute all'interno della società, sia una delicata porosità tra sfera pubblica e scelte private, laddove queste ultime riverberano i loro effetti nella vita di altri soggetti.

L'oscillazione semantica e pragmatica tra obiezione di coscienza e disobbedienza civile può essere meglio compresa attraverso una distinzione, per certi versi, differente. Essa vede al centro il concetto di *resistenza*, come concetto di genere¹⁶, rispetto al quale risulta funzionale distinguere due specie: la resistenza *contestativa* e la resistenza *sovversiva*. Come a breve avremo modo d'illustrare, obiezione e disobbedienza hanno una collocazione differente a seconda della logica interna alla quale possono essere ricondotte. Prima di definire ed analizzare separatamente le due specie, proviamo a configurare il genere di appartenenza, chiedendoci in che senso possa definirsi resistente una condotta tenuta da un soggetto.

Merleau-Ponty scriveva che "Socrate ha una maniera di obbedire che è una maniera di resistere"¹⁷. Vi è una stretta correlazione tra resistenza, obbedienza e disobbedienza, come mostra efficacemente la recente riflessione proposta da Frédéric Gros¹⁸. Esiste, infatti, una complessa logica

¹⁵ Cfr. J. Rawls, *A Theory of Justice* (1971), tr. it. *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2002. Per una lettura critica cfr. R. Sala, *La verità sospesa. La ragionevolezza nella filosofia politica di John Rawls*, Napoli: Liguori, 2012.

¹⁶ La centralità della categoria della resistenza ad una disposizione normativa è suggerita sia da Bobbio (cfr. N. Bobbio, voce '*Disobbedienza civile*', p. 274), sia da Rawls, proprio con riferimento alla distinzione tra obiezione di coscienza e disobbedienza civile (cfr. J. Rawls, *op. cit.*). Non ultima, Besson propone un'utile distinzione tra "large-scale resistance" e "small-scale resistance", riconducendo la prima alla resistenza rivoluzionaria e la seconda proprio alla disobbedienza civile e all'obiezione di coscienza (S. Besson, *The Morality of Conflict. Reasonable Disagreement and the Law*, London: Hart Publishing, 2005, p. 506 e ss.; sullo studio sistematico dei requisiti costitutivi della disobbedienza civile cfr. *ivi*, p. 508 e ss.).

¹⁷ M. Merleau-Ponty, *Éloge de la philosophie et autres essais*, Paris: Gallimard, 1989, cit. in F. Gros, *Désobéir* (2017), tr. it. *Disobbedire*, Torino: Einaudi, 2019, p. 135.

¹⁸ Cfr. F. Gros, *Disobbedire*, cit.

dialettica in tali nozioni che porta a riflettere sull'oggetto, gli assunti di base, le finalità e il costo che l'obbedienza e la disobbedienza comportano. Senza riportarla ai termini banali di un gioco prospettico, l'obbedienza può risolversi in una forma di disobbedienza e, reciprocamente, la disobbedienza può costituire obbedienza su piani etici differenti, come mostra emblematicamente l'obiezione di coscienza. Obbedendo ad un dovere morale, infatti, disobbedisco ad un obbligo giuridico e viceversa: nella sfera etica dell'agente, obbedienza e disobbedienza si producono attraverso il medesimo atto di resistenza al dovere o all'obbligo, e rendono, perciò, l'ambito delle condotte resistenti *campo di antinomie dialettiche*¹⁹. Come avremo modo di approfondire, un'antinomia, nel suo significato più semplice, consiste in un'incompatibilità tra norme. Nell'accezione specifica che proponiamo, un'antinomia può dirsi dialettica nella misura in cui viene a prodursi su piani etici differenti (etico-morale, etico-politico, etico-giuridico), senza potersi risolvere sulla base di criteri precostituiti e già disponibili: essa permane come *tensione tra alternative inconciliabili*. Resistere e compiere una condotta resistente (agendo o astenendosi dall'agire), allora, è primariamente porsi in tale relazione di *tensione* per una ragione cogente in termini soggettivi (se la sua fonte è un dovere morale: cogente per me e non necessariamente per tutti gli altri), oggettivi (se la sua fonte è un obbligo giuridico: cogente per me e per tutti i miei consociati) o finalistico-pragmatici (se la sua fonte è un impegno di tipo politico: cogente per me e per tutti coloro che condividono il mio orizzonte d'impegno verso la società). Resistente sarà quindi quell'atto che, partendo da una tensione interna alla ragion pratica di un soggetto, concretizza e conferisce una direzione di accomodamento a tale tensione attraverso una scelta di comportamento. Secondo intensità e finalità variabili, tale scelta pone l'agente in dialogo, in antitesi o in aperto contrasto con l'ordine esistente.

La prima specie di resistenza è la *resistenza contestativa*. Essa può integrare tanto una forma di disobbedienza civile quanto di obiezione di coscienza. Ha una funzione *dinamico-conservativa*, ossia si propone di apportare una modifica (migliorativa, agli occhi del disobbediente o dell'obiettore) all'assetto normativo esistente, mantenendone, però, la struttura e le funzioni. Elemento centrale di questa prima forma è, infatti, la confutazione o la messa in dubbio, attraverso il proprio atto di resistenza, della giustizia, della legittimità, dell'opportunità della norma positiva che qualifica una condotta (attiva o omissiva) come obbligatoria. Si tratterà di disobbedienza civile laddove la contestazione sia integralmente legata all'inaccettabilità di una norma secondo la coscienza politica di un soggetto, relativamente, cioè, al perseguimento del bene comune della società cui

¹⁹ L'obiezione di coscienza potrebbe essere letta come soluzione hegelianamente dialettica rispetto alla logica antinomica e duale del normativo.

appartiene²⁰, all'opportuna predisposizione di mezzi adeguati in vista di finalità meritevoli²¹, o a scopi che non possono non essere perseguiti alla luce di principi politici irrinunciabili²². Diversamente, si tratterà di obiezione di coscienza laddove la contestazione sia legata a due ipotesi non alternative: all'ingiustizia radicale dei presupposti valoriali della legge che prevede l'obbligo, perché incompatibili con assunti strutturanti la propria visione morale o morale-professionale²³; alla mancata previsione norma-

²⁰ Occorrerebbe riflettere se sia possibile applicare una simile distinzione anche alla previsione di un obbligo vaccinale, come avvenuto recentemente nel contesto pandemico legato alla malattia da COVID-19 e SARS-CoV2. Rispetto al perseguimento dell'interesse comune della salute pubblica di una collettività in un periodo di pandemia, come si pone la condotta di quanti con la propria scelta, secondo una parte rilevante del dibattito scientifico, non contribuiscono a tale obiettivo, rifiutandosi di adempiere all'obbligo vaccinale?

²¹ Nello stesso senso cfr. D. Paris, *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di una eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Firenze: Passigli, 2012.

²² Il riferimento è ai principi fondamentali di un sistema costituzionale e alla loro necessaria attuazione e/o non contraddizione per mezzo delle scelte politiche compiute da una maggioranza contingente. In termini teorico-giuridici, il primo rimando è alla ferrajoliana sfera dell'indecidibile: cfr. L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2 vv., Roma-Bari: Laterza, 2012. Per una lettura comparativa che mette ben in evidenza la componente politica della categoria cfr. Th. Casadei, *Disobbedienza civile e «spirito» delle istituzioni. Una discussione a più voci negli Stati Uniti del «lungo decennio»*, in *Filosofia politica*, 1, 2008, pp. 77-95.

²³ Questa distinzione analitica, tuttavia, è da sfumare alla luce di casi che si collocano in una zona di sovrapposizione e indistinzione tra obiezione e disobbedienza.

Pensiamo al caso di una norma (come quella contenuta nel c.d. "Ddl sicurezza" del 2009) che obblighi un medico a denunciare all'autorità giudiziaria gli immigrati giunti clandestinamente sul suolo italiano, che a lui si rivolgono per ricevere cure. Un medico si rifiuta di obbedire a questo obbligo giuridico e non denuncia i soggetti in questione: come qualificiamo l'atto omissivo che sta ponendo in essere? È una forma di obiezione o di disobbedienza civile? Si tratta di un caso di obiezione di coscienza che condivide con la disobbedienza lo scopo specifico di far venir meno la norma in questione, perché incompatibile con i propri valori personali e professionali? In tale ipotesi non vi è alcuna richiesta di un'esonazione personale per ragioni morali: vi è invece una presa di coscienza che l'atto disobbediente possa preservare la mia coerenza deontologica e morale, nella speranza che molti si comporteranno come io sto facendo.

Pensiamo, ancora, ad un'altra norma, come accaduto in Texas con il Bill 25 del 2017, con il quale si impedisce che il medico possa essere citato in giudizio "by a patient whose child was born with an abnormality the parents were not adequately informed about" (L. Westcott, *Texas Bill Would Protect Doctors Who Fail to Inform About Fetal Abnormalities*, in *Newsweek*, 22 marzo 2017, <https://www.newsweek.com/texas-bill-fetal-abnormalities-abortion-doctor-lying-lawsuits-572298>, consultato nel novembre 2022). Più specificamente, come prevede il testo del progetto di legge: "A cause of action may not arise, and damages may not be awarded, on behalf of any person, based on the claim that but for the act or omission of another, a person would not have been permitted to have been born alive but would have been aborted" (<https://legiscan.com/TX/text/SB25/id/1548615>, consultato nel novembre 2022). Il medico può quindi omettere informazioni centrali che potrebbero determinare la decisione abortiva di una donna. Come qualificiamo la condotta di quel medico che considera come preciso dovere morale e deontologico non omettere alcuna informazione sullo stato di salute della donna e del feto? Sebbene non venga fissato un obbligo di non dire, ma

tiva della possibilità di esercitare l'obiezione di coscienza come diritto (attraverso una c.d. clausola di coscienza nel testo di legge), garantendo così la coerenza morale dei soggetti. Tanto nel caso della disobbedienza, quanto in quello dell'obiezione, lo scopo finale della condotta resistente è quello di *modificare* la norma che contiene l'obbligo generale di tenere un certo comportamento, poiché il suo mantenimento è incompatibile con la propria visione etico-politica o con la propria prospettiva etico-morale. In particolare, l'esito sperato può essere tanto il venir meno integrale di una legge o l'introduzione di una sua modifica sostanziale (sia per il disobbediente che per l'obiettore), quanto la sua non messa in discussione (per il solo obiettore) nel rispetto della volizione politica che la norma presuppone, laddove siano soddisfatte due condizioni alternative attraverso le quali l'obiezione *diviene* diritto positivo di obiettare: l'inserimento della previsione normativa che consenta l'esercizio dell'obiezione di coscienza, oppure il suo riconoscimento per via giudiziale²⁴. In entrambe le ipotesi e nella stessa misura, quindi, la condotta disobbediente o puramente obiettiva²⁵ espone un soggetto ad una possibile reazione sanzionatoria da parte del sistema giuridico, rendendo, di fatto, non così agevolmente distinguibile, sul piano dei comportamenti, l'atto dell'obiettore da quello del disobbediente²⁶.

Con riguardo specifico all'obiezione di coscienza, possiamo affinare ul-

la facoltà di astenersi dal farlo, come si pone la coscienza di un medico rispetto all'assetto valoriale di quella legge che permette, ad esempio, ad un collega "pro-life" di astenersi dal fornire informazioni di tale importanza e delicatezza per la salute di una donna?

²⁴ Come illustreranno i capitoli successivi, onde evitare fraintendimenti o inopportuni irrigidimenti, la clausola di coscienza, ossia la previsione espressa di una ipotesi obiettorica contenuta in un testo di legge, non satura il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza, ben potendosi configurare un diritto generale e latente all'interno dell'ordinamento, esercitabile davanti all'autorità giudiziaria laddove ricorrano determinati presupposti.

²⁵ Ci riferiamo alla condotta dell'obiettore non nell'esercizio del diritto di obiettare, ma nella rivendicazione del suo riconoscimento positivo. In letteratura, il riferimento classico è alla distinzione tra obiezione *secundum legem* (l'obiezione esercitata nei casi tassativamente previsti dal legislatore) e *contra legem* (l'obiezione esercitata fuori dai casi normativamente previsti). Per una riflessione intorno a questa distinzione cfr. G. Danesi, *L'obiezione di coscienza: spunti per un'analisi giuridica e metagiuridica*, in *Analisi e diritto*, 1998, pp. 77-105.

²⁶ Sulla difficile distinguibilità tra disobbedienza civile e obiezione di coscienza cfr. F. Biondo, *Disobbedienza civile e teoria del diritto. I conflitti presi sul serio*, Torino: Giappichelli, 2012, p. 108 e ss. Segnalo anche F. Biondo, *Desobediencia civil y teoría del derecho Tomar los conflictos en serio*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016. Di avviso diverso Brownlee (cfr. K. Brownlee, *Conscience and Conviction. The Case for Civil Disobedience*, Oxford: OUP, 2012). Da un lato l'Autrice chiama l'obiezione "personal objection", come "refusal to follow and injunction, directive, or law on grounds of perceived personal conviction" (p. 27). Dall'altro sembra suggerire una caratteristica che vale a distinguere la disobbedienza civile (communicative disobedience) dall'obiezione di coscienza (non-communicative disobedience): "personal objection is not necessarily a breach of law. [...] Moreover, even when personal objection is a breach of law, it differs from civil disobedience because civil disobedience is necessarily a *deliberate* breach of law, and personal disobedience is not" (p. 28).

teriormente la nostra analisi, esplicitando due ipotesi meritevoli di attenzione nel perimetro di questa prima categoria. La prima concerne la richiesta di esenzione dal compimento di un atto dovuto, contrario alle proprie convinzioni morali più profonde, *senza* che venga esplicitamente messa in discussione né la legge che ne prevede la disciplina, né l'assetto valoriale che ne costituisce il presupposto. La contestazione, in questo caso, trae origine da una kelseniana lacuna ideologica²⁷, ossia dallo iato che viene a crearsi tra norma esistente e norma desiderata, poiché manca in concreto la previsione di una clausola di coscienza che renda l'obiezione esercitabile in forma di diritto soggettivo legalmente riconosciuto. L'arendtiano "ciò che non permette a me di vivere, potrebbe non disturbare la coscienza di un altro"²⁸ costituisce il centro di questa forma specifica di resistenza contestativa, la quale persegue un intento di tipo conciliativo: guarda all'obiezione di coscienza come ad uno strumento di armonizzazione tra il proprio orizzonte morale individuale (minoritario) e quello (maggioritario) che la norma eticamente problematica presuppone, attraverso una richiesta individuale o collettiva (ad esempio, per tutti coloro che si trovano in un determinato *status*) di esenzione. Come avremo modo di approfondire, con il riconoscimento giuridico di tale facoltà, ossia nel passaggio dall'obiezione di coscienza al diritto positivo ad obiettare, l'obiezione dovrebbe perdere il suo carattere di atto di resistenza per acquisire definitivamente quello di atto di legittima coerenza nella logica dello Stato costituzionale di diritto. La seconda ipotesi è ben diversa e spinge l'obiezione verso finalità riconducibili alla disobbedienza, in un'area grigia di indistinguibilità. Ci riferiamo al caso in cui la possibilità di astenersi dal tenere una condotta dovuta sia già prevista da una clausola di coscienza contenuta in una legge²⁹. Tuttavia, soprattutto per ragioni di natura numerica, come già Arendt osservava³⁰, l'esercizio dell'obiezione diviene potente strumento per porre in essere una forma di resistenza attiva verso il corretto funzionamento di una legge³¹. In tal senso, un'obiezione

²⁷ Con riferimento al significato ideologico delle lacune cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik* (1934) tr. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino: Einaudi, 2000, p. 125 e ss.

²⁸ H. Arendt, *Civil Disobedience* (1970), tr. it. *La disobbedienza civile*, in Id., *La disobbedienza civile e altri saggi*, Milano: Giuffrè, 1985, p. 45.

²⁹ In questo caso, l'obiezione di coscienza è esercitabile come diritto di obiettare.

³⁰ A tale proposito osserva Arendt: "Non c'è dubbio che anche una tale obiezione fondata sulla coscienza possa assumere un significato politico quando questi scrupoli si trovino in un certo numero di coscienze e quando questi obiettori decidano di far ascoltare le loro voci sulla piazza pubblica. [...] La decisione presa *in foro conscientiae* fa ormai parte della pubblica opinione e se coloro che fanno parte di questo gruppo specifico che proclama la disobbedienza civile possono ancora utilizzare questa giustificazione iniziale – la voce della coscienza – di fatto non fanno più affidamento soltanto su questa forza" (H. Arendt, *op. cit.*, p. 49).

³¹ È il caso dell'obiezione all'interruzione volontaria della gravidanza nel contesto italiano o, laddove configurabile, alla celebrazione delle unioni tra persone dello stesso sesso.

coperta da una clausola di coscienza contenuta in una legge è formalmente un atto soltanto morale, ma sostanzialmente diviene un atto dal significato profondamente politico, non dissimile a quello del disobbediente civile. Se, per impossibilità formale, non riesce a cambiare materialmente una legge, l'obiezione come esercizio di un diritto normativamente riconosciuto giunge, però, a modificarne sostanzialmente il corretto funzionamento, sino a bloccarla, a causa delle ricadute che il suo esercizio produce. In questo modo, i meccanismi numerico-democratici si prestano facilmente ad un iper-potenziamento dell'obiezione di coscienza, la quale, se non muta formalmente quanto ai suoi presupposti di esercizio, richiede però attenta e ponderata riconsiderazione degli effetti sociali che finisce col produrre.

La seconda specie di resistenza è la *resistenza sovversiva*. Essa rappresenta la forma più radicale di resistenza, tanto nei presupposti quanto nei risultati, e ha una funzione *dinamico-demolitiva*. Essa esula dall'ambito della disobbedienza civile, che permane tale se non contesta globalmente il perimetro politico e giuridico che si propone di migliorare. La resistenza sovversiva non è indirizzata ad una norma, né ad una disciplina specifica. Essa mette in discussione un sistema politico e il relativo ordinamento giuridico nel suo complesso, le sue funzioni ed il suo assetto, esprimendo un giudizio di radicale ed integrale impossibilità circa il suo mantenimento, confutandone la legittimità ed i presupposti sui quali è fondato. La resistenza sovversiva è propria del rivoluzionario o dell'anarchico, di colui, cioè, che con i suoi atti non cerca di modificare l'assetto istituzionale esistente, bensì si propone di crearne uno alternativo, attraverso tentativi tanto estremi negli strumenti utilizzati (la violenza, ma anche la totale non violenza), quanto nelle conseguenze a cui i suoi gesti possono portare (il sacrificio della vita propria e altrui). Nella resistenza sovversiva la componente etico-politica si salda in modo ultimativo con quella etico-morale attraverso un preciso proposito di rovesciamento: costituire un nuovo ordine delle cose, ponendo rimedio all'ingiustizia radicale di quello esistente.

La resistenza contestativa e la resistenza sovversiva rappresentano due macrocategorie all'interno delle quali le singole condotte possono essere graduate in base ai più disparati criteri³², nonché classificate secondo le più diverse nomenclature. Ben consapevoli della gamma di fini distinzioni che possono essere elaborate, ci limitiamo a precisare che dietro la dicotomia proposta non vi è il tentativo di semplificare la complessità, bensì il desiderio di ordinarla ai suoi minimi termini, in modo funzionale agli obiettivi di analisi che ci siamo proposti in questo studio. In particolare, essendo tornati con insistenza sull'articolazione obiezione-disobbedienza,

³² Si vedano le note precedenti, con il rimando alle distinzioni analitiche proposte da Bobbio e da Passerin d'Entrèves.

sarà emersa una certa problematicità nell'impiego della distinzione tra politicità e apoliticità di un atto resistente. Se sul delicato crinale del politico/apolitico si svolgono molti dei dibattiti contemporanei sull'obiezione di coscienza, appare tuttavia riduttivo fare della politicità una prerogativa esclusiva della disobbedienza e dell'apoliticità un connotato dell'obiezione contemporanea. Come avremo modo di approfondire nella teoria politica e giuridica dell'obiezione, prima di classificare in modo sommario occorre interrogarsi sul significato del politico all'interno di un sistema democratico-liberale, la cui ossatura è rappresentata dai delicati meccanismi di garanzia dello Stato costituzionale di diritto. Parimenti, se l'individualità dell'obiezione è stata di frequente contrapposta al carattere collettivo della disobbedienza, la contrapposizione individuo/gruppo non è del tutto convincente, né risolutiva, poiché il riferimento chiave è al carattere minoritario di una condotta resistente, non alla sua consistenza in termini meramente numerici: una minoranza, com'è pleonastico osservare, può essere infatti costituita anche da un singolo soggetto.

In sintesi, una comprensione attenta dell'obiezione e delle sue caratteristiche dovrebbe partire da uno sforzo globale di problematizzazione, che tocchi soprattutto profili e categorie che si danno per acquisiti. A tale obiettivo saranno rivolte le parti a seguire nel tentativo di costruire una teoria generale che non ricada, però, in infruttuose generalizzazioni.

3. La costruzione della coscienza

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di *coscienza* e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Con queste parole si apre l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite³³. Nel catalogo dei diritti e delle libertà che essa contiene, troviamo all'articolo 18 un'ulteriore precisazione, che declina in termini politici e giuridici il riferimento alla coscienza: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”.

Il fatto che la coscienza di cui ogni individuo è “dotato” venga menzionata all'apertura della Dichiarazione che avvia, di fatto, una nuova fase nella storia dell'Umanità è quanto mai significativo. Il cammino che conduce ad un'affermazione di tale portata, non solo simbolica, è però intrecciato a doppio filo con la storia della coscienza, come storia di un'idea e

³³Per un recente dibattito in occasione dei suoi settant'anni di storia cfr. V. Zuber, E. Decaux, A. Boza (dir.), *Histoire et postérité de la Déclaration universelle des droits de l'homme*, Rennes: PUR, 2021.